

La Normativa con un occhio al futuro. Aggiornamenti vari, tempi e modalità di smaltimento di prodotti DPD e CLP

03 febbraio 2017

IPAG



SOMMARIO

Premessa sulla normativa

Panoramica sulle normative in vigore

**DPD: battute finali e smaltimento scorte
prima che tutto sia solo CLP**

**SDS: uno strumento sempre più
importante**

UNP uso non professionale

La complessità del settore

Dall'autorizzazione all'impiego dei prodotti, ogni singolo step è stato regolamentato in maniera puntuale, ma alla luce dei recenti cambiamenti a volte ci troviamo di fronte a interrogativi operativi da chiarire.



Il contesto attuale

Le Norme regolano:

- il processo autorizzativo
- vendita e distribuzione
- uso
- formazione
- comunicazione

E molto altro ancora...



I cambiamenti nella filiera

È aumentato il flusso informativo

È aumentata la professionalizzazione dei soggetti

Si è consolidata la cooperazione tra tutti gli attori

Si è consolidata la sensibilizzazione verso un mercato sostenibile (ambientale, economica e sociale)




Risultati



L'evoluzione del settore ha permesso di raggiungere risultati concreti e misurabili attraverso :

- prodotti sempre più sicuri (99,2% campioni con residui a norma)
- sempre più innovativi (riduzione del 40% delle molecole disponibili)
- meno impattanti (riduzione di circa il 40% delle quantità impiegate negli ultimi 20 anni)

Legislazione in vigore



Le legislazioni UE riguardanti gli agrofarmaci, si focalizzavano principalmente sulla fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sul controllo dopo il loro impiego

Con la Direttiva 2009/128/Ce l'UE si prefigge l'obiettivo di normare la fase dell'uso degli agrofarmaci, in un ottica di sostenibilità, attraverso i Piani di Azione Nazionali (PAN)

Smaltimento: premessa

Linee guida ministeriali del **07/09/2010** poi aggiornate il **02/03/2015**

REGOLA GENERALE: 12 MESI TOTALI

~~8 MESI~~ PER LA COMMERCIALIZZAZIONE **6 MESI**

(DA PARTE DI TUTTI: SIA TITOLARI CHE NON TITOLARI DI REGISTRAZIONE)

~~4 MESI~~ PER L'IMPIEGO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI FINALI **6 MESI**

Le casistiche:

- NON INCLUSIONE (12 MESI)
- NON ADEGUAMENTO POST ANNEX I (12 MESI)
- REVOCA O ADEGUAMENTO RESIDUI (NESSUNO SMALTIMENTO)
- RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE (12 MESI)
- ADEGUAMENTI RICLASSIFICAZIONE (CLP) (NESSUNO SMALTIMENTO)
- REVOCA PER MOTIVI DI SALUTE PUBBLICA (NESSUNO SMALTIMENTO)
- VARIAZIONI TECNICHE (12 MESI)
- VARIAZIONI AMMINISTRATIVE (12 MESI)

DPD: «smaltimento scorte» ovvero la fine del periodo di deroga

1/3

Agrofarma, a partire dal 2014, ha intrapreso un'intesa attività di formazione e informazione rivolta alla filiera per comunicare le novità del Reg. CLP e le scadenze previste.

I documenti prodotti da Agrofarma:

- il «libretto» con i dettagli delle novità e le tempistiche (marzo 2014);
- le pagine standard da inserire nei cataloghi (novembre 2014);
- la presentazione standard utilizzata nelle numerose attività di formazione e informazione svolte sia dall'Associazione che dalle singole Imprese nel corso dell'anno 2015.

A due anni dall'applicazione alle miscele del CLP e con l'avvicinarsi del termine del periodo di deroga previsto dal regolamento è doveroso ribadire gli obblighi di legge per gli attori della filiera.

DPD: «smaltimento scorte» ovvero la fine del periodo di deroga 2/3

Il Regolamento 1272/2008 (CLP), all'art. 61, prevede che le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE (DPD) e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 possono continuare ad essere presenti sul mercato fino al 1° giugno 2017.

Da tale data in poi, qualsiasi agrofarmaco presente sul mercato dovrà essere classificato, etichettato e imballato come CLP.

Pertanto dal 1° giugno 2017 tutti i prodotti con etichetta DPD presenti sul mercato devono essere rietichettati oppure smaltiti come miscele pericolose secondo normativa vigente.

Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione di tali prodotti sarà esclusivamente colui che figurerà come proprietario della merce a tale data.

DPD: «smaltimento scorte» ovvero la fine del periodo di deroga 3/3

Dal 1/06/2017 anche per **l'impiego** bisogna considerare solo etichette CLP facendo riferimento non al reg. CLP (che regola solo la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio, ma non l'impiego dei prodotti), ma al **DL 81/2008 e successive modifiche e specificatamente il DL 39 del 15/02/2016, che all'art. 1) riporta espressamente che per l'allegato 26 del DL 81:**

la sezione 1 è sostituita dalla seguente: «1. **I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose** conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del **reg. 1272/2008** nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose **devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento...**»

Definizione: la scheda di sicurezza (SDS)

Documento tecnico di 16 sezioni che il fornitore **deve** rendere disponibile per una corretta e sicura manipolazione al proprio cliente

(Riferimenti normativi: all'II del REACH modificato dal Reg.453/2010 (adeguamento al Regolamento CLP – 1272/2008 e GHS per linguaggio e scadenze)

Riportando la doppia classificazione la SDS può dare indicazioni sulla gestione dei prodotti Tossici e Nocivi (T+, T, Xn) fino al 26/11/2015, dopo tale data il patentino è obbligatorio per tutti i prodotti ad uso professionale.

Sez. 2 SDS del Prolectus

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o miscela

Classificato come pericoloso in accordo al Regolamento (EC) n. 1272/2008 (CLP):

Avvertenza

Attenzione

Pittogramma(i)



Acquatica cronica Cat. 1

Indicazione(i) di pericolo

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Classificato come pericoloso in accordo a:

- Direttiva EU 67/548/CE modificata dalla Direttiva 2001/59/EC (risultato degli studi sperimentali),
- Direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, 2006/8/CE (classificazione basata sulla concentrazione della sostanza attiva e degli ingredienti)
- Direttiva 2003/82/CE per gli agrofarmaci (rischi speciali e precauzioni di sicurezza)
- al Decreto del Ministero della Salute Reg.ne 15125 del 13/07/2012.



Simbolo(i)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE (N)

Frase(i) di rischio:

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

GUARDA LE CAMPAGNE

Scarica il NUOVO CATALOGO 2014-2015

PRODOTTI DEL MESE

JUVINAL ECHO PLUS
Insetticida ovolarvicida contro cocciniglie e mosche bianche

PATRIOT DRY
Il fungicida naturale efficace sul mal dell'esca

FEROMONI E TRAPPOLE
Soluzioni per la lotta integrata e biologica contro gli insetti nocivi

GLOSSARIO
Sesto di impianto

Home / [Prodotti](#)



Insetticida aficida sistemico

Caratteristiche
Dantop 50 WG è un insetticida aficida dotato di elevata sistemica e translaminarità, caratteristiche le quali permettono al prodotto di ridistribuirsi per via xilematica e floematica nei differenti tessuti vegetali, raggiungendo così anche insetti non interessati direttamente al momento del trattamento. Dantop 50 WG esplica la propria azione prevalentemente per ingestione e, in subordine, per contatto. Dantop 50 WG si lega ai siti neuronali nicotinici dell'acetilcolina, inibendo il ripristino della funzionalità sinaptica susseguente ad uno stimolo del sistema nervoso. Ciò porta rapidamente l'insetto a incoordinazione motoria, paralisi e successiva morte.

Composizione
Clothianidin puro 50%

Gruppo IRAC
4A

Miscibilità
Incompatibile con i formulati a reazione alcalina

Registrazione
N°: 12865 del 28-09-2006

Formulazione
WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Melo, Pero (14 giorni)	<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>	15 g/hl (150-225 g/ha)	Intervenire alla fase fenologica di post-fioritura. Effettuare al massimo

[SCARICA SDS CLP](#)
[SCARICA SDS DPD](#)
[SCARICA MIN CLP](#)
[SCARICA MIN DPD](#)

Marchio registrato
Sumitomo Chemical Company Tokyo
Titolare registrazione
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Trasporto ONU
3077
Classificazione ADR - Gruppo imballaggio
III

Indicazioni di pericolo CLP

GHS07 GHS09

Avvertenze: ATTENZIONE

Frasi H
H302, H317, H410, EUH401

Indicazioni di pericolo DPD
Xn,N

Frasi R
R22, R43, R50/53



Considerazioni sulla SDS

**E' FONDAMENTALE LA CONGRUENZA
DELLA SDS CON LA EFFETTIVA CONFEZIONE:**


- **CONFEZIONE DPD** deve essere accompagnata da **SDS DPD**
- **CONFEZIONE CLP** accompagnata da **SDS CLP**

Cosa abbiamo fatto:

- codice QR su ogni confezione
- implementato un sistema automatico di invio tracciato delle SDS tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i nostri clienti e disponibilità tramite:
 - sito internet
 - banche dati (Sds OnDemand)
 - DVD (allegato al catalogo)
 - sito di AGROFARMA



Legislazione in vigore



Le legislazioni UE riguardanti gli agrofarmaci, si focalizzavano principalmente sulla fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sul controllo dopo il loro impiego

Con la Direttiva 2009/128/Ce l'UE si prefigge l'obiettivo di normare la fase dell'uso degli agrofarmaci, in un ottica di sostenibilità, attraverso i Piani di Azione Nazionali (PAN)

DECRETO 22 gennaio 2014

Adozione del Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile degli agrofarmaci

(GU serie generale n. 35 del 12 febbraio 2014)

<p>12-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 35</p> <p>DECRETO 22 gennaio 2014.</p> <p>Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».</p> <p>IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>DI CONCERTO CON</p> <p>IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>IL MINISTRO DELLA SALUTE</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;</p> <p>Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;</p> <p>Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi condizionamenti;</p> <p>Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti agricoli e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;</p> <p>Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;</p> <p>Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa della coltura e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Educazione e mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CE) n. 2078/1992», approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;</p> <p>Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;</p>	<p>12-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 35</p> <p>Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;</p> <p>Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e in particolare l'art. 123;</p> <p>Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;</p> <p>Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;</p> <p>Visto il decreto 22 luglio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;</p> <p>Vista la proposta di Piano di azione nazionale, elaborata dal consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sulla base di un testo predisposto da un gruppo di esperti nominati dalle amministrazioni interessate, tenuto conto anche dell'«esito della consultazione pubblica a cui il testo medesimo è stato sottoposto dal 29 novembre 2012 al 15 gennaio 2013»;</p> <p>Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 19 dicembre 2013;</p> <p>ALBERTO</p> <p>Decreto:</p> <p>Art. 1.</p> <p>E' adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, allegato al presente decreto.</p> <p>Art. 2.</p> <p>All'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si provvede con decreto del Ministro della politica agricola alimentare e forestali, in conformità al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.</p> <p>All'aggiornamento degli allegati V e VII del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.</p> <p>Art. 3.</p> <p>Il Piano di azione nazionale, di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Roma, 22 gennaio 2014</p> <p>Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Dr. GIROLAMO</p> <p>Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ORLANDO</p> <p>Il Ministro della salute LORENZINI</p> <p>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)</p> <p>Pubblicato.</p> <p>Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Setto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con decisione n. 16002002/CE, fu avviata dal Parlamento europeo e dal Consiglio l'elaborazione della «Strategia europea per l'uso sostenibile dei pesticidi».</p> <p>Ora la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e autorità pubbliche, individua quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari allungato al concetto di sostenibilità del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».</p>
--	--

documento di 47 pagine che prevede 33 ulteriori atti implementativi:

- CTS
- Regioni e P.A.
- Ministeri
- Autorità di bacino, gestori aree naturali protette

Obiettivi del Piano di Azione Nazionale

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla **salute** umana, sull'**ambiente** e sulla **biodiversità**
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi
- **proteggere** gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, la popolazione interessata e i consumatori
- **salvaguardare** l'ambiente acquatico e le acque potabili
- conservare la biodiversità e **tutelare** gli ecosistemi

Decreto Legislativo n. 150

14 agosto 2012

(GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)

I PAN dovranno comprendere almeno le seguenti misure previste dalla Direttiva:

- Formazione
- Ispezione delle attrezzature
- Irrorazione aerea
- Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- Tutela di aree specifiche
- Manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci, imballaggi e delle rimanenze
- Difesa integrata
- Indicatori di rischio

Principali scadenze

- dal **2014**: difesa integrata obbligatoria
- dal **26/11/2014**: nuovo sistema di formazione
- dal **26/11/2015**: patentino obbligatorio per tutti i prodotti ad uso professionale e per tutti coloro che li manipolano
- dal **2015**: requisiti minimi per i depositi di agrofarmaci
- entro il **26/11/2016**: obbligo del controllo funzionale delle irroratrici

Controllo delle irroratrici

controllo entro il 2016 delle attrezzature

- ogni 5 anni fino al 2020

- ogni 3 anni dopo il 2020

le irroratrici nuove devono essere controllate dopo 5 anni dall'acquisto

sono validi i controlli effettuati dal 2011

Norme per il deposito (dal 01/01/2015)

- chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori
- uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi – solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- sistema di raccolta di eventuali sversamenti e materiale per raccogliere le perdite
- ricambio d'aria protetto, asciutto, riparato da acqua e luce solare
- ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti
- strumenti per dosare i prodotti e numeri di emergenza



ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI: UNP (uso non professionale)

- LE NOTIZIE SI ACCAVALLANO
- COMUNICATI MINISTERIALI CHIARISCONO SOLO
ALCUNI PUNTI
- IL DECRETO SULL'UNP ARRIVERA' TRA DIVERSI MESI?



Definizione di uso professionale

Nel **DL 150/2012**

UTILIZZATORE PROFESSIONALE: è la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di una attività professionale, compresi gli operatori e tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Nella **bozza (ancora in elaborazione)** di decreto presente nel sito del Ministero della Salute è riportata la seguente definizione:

“ Sono prodotti fitosanitari per **USO NON PROFESSIONALE** (PnP) i prodotti:

- destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma **amatoriale e destinate al consumo familiare**;

- acquistabili ed utilizzabili **senza necessità di una specifica abilitazione**;

- **dicitura in etichetta**: Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali




E ancora bisogna fare attenzione alle **SUPERFICI** e alle **TAGLIE** delle confezioni perché:

«...sono ammesse solo taglie che non superino il quantitativo necessario per il trattamento di una superficie massima di:

- 500 mq per orto,


- 5000 mq per le altre colture (ma sempre per consumo familiare)

Obbligo di utilizzo del patentino: se si verificano contemporaneamente le condizioni di colonna A e B e per tutti i prodotti DPD con classe T+, T e Xn

A	B
	<p>Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo</p>
	<p>Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo</p>
	<p>H302 – Nocivo se ingerito H312 – Nocivo per contatto con la pelle H332 – Nocivo se inalato H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini H335 – Può irritare le vie respiratorie</p>
<p>QUALSIASI PITTOGRAMMA o NESSUN PITTOGRAMMA</p>	<p>H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno</p>
<p>QUALSIASI PITTOGRAMMA o NESSUN PITTOGRAMMA</p>	<p>EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie</p>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Quando soffia il vento del
cambiamento,



alcuni costruiscono ripari,
altri mulini a vento

